

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito internet: www.asst-pavia.it

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI BRACCIALI DI
IDENTIFICAZIONE GARA OCCORRENTI ALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA (CAPOFILO) E ALL'AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE (AGGREGATA) PER IL PERIODO DI 36
MESI**



INDICE

- Art. 1 - Oggetto appalto
- Art. 2 - Normativa di riferimento
- Art. 3 - Requisiti generali per l'esecuzione della fornitura
- Art. 4 - Durata del contratto e importo presunto dell'appalto
- Art. 5 - Descrizione della fornitura
- Art. 6 - Requisiti generali per l'esecuzione della fornitura
- Art. 7 - Variazioni nella consistenza dell'appalto
- Art. 8 - Obblighi a carico della ditta aggiudicataria
- Art. 9 - Campionatura
- Art. 10 - Qualità della prestazione
- Art. 11- Inizio della fornitura ed efficacia del contratto
- Art. 12 - Inadempienze e penalità
- Art. 13 - Condizioni economiche di fornitura
- Art. 14 - Scioperi e cause di forza maggiore
- Art. 15 - Garanzie definitive
- Art. 16 - Esecuzione del contratto
 - 16.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 - 16.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
 - 16.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
 - 16.4 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ
- Art. 17 - Stima dei costi per la sicurezza per i rischi interferenziali
- Art. 18 - Norme di sicurezza
- Art. 19 - Presentazione fattura e modalità pagamenti
- Art. 20 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 21 - DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva
- Art. 22 - Risoluzione e disdetta del contratto
- Art. 23 - Cessione del contratto, del credito e subappalto
- Art. 23-bis - Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante in caso di inadempienza retributiva e contributiva dell'esecutore e del sub appaltatore.
- Art. 24 - Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo del fornitore
- Art. 25 - Disdetta del contratto da parte del fornitore
- Art. 26 - Obblighi di informazione ai sensi dell'art. 26 d.lgs. 81/2008
- Art. 27 - Clausola limitativa della proponibilità d'eccezioni
- Art. 28 - Termini e comminatorie
- Art. 29 - Diritto di recesso
- Art. 30 - Clausola di salvaguardia
- Art. 31 - Accesso agli atti
- Art. 32 - Clausola T&T – trasparenza e tracciabilità
- Art. 33 - Codice etico e Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Pavia

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia

Sede Legale: Viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA

Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 02613080189

sito internet: www.asst-pavia.it

Art. 34 - Spese contrattuali

Art. 35 - Forme collettive d'acquisto

Art. 36 - Foro competente

Art. 37 - Disposizioni finali



ART. 1 – OGGETTO APPALTO

Il presente Capitolato è suddiviso in due lotti, aggiudicabili separatamente, e disciplina la fornitura di bracciali di identificazione occorrenti all' ASST di Pavia, capofila, (lotto 1) e all'ASST di Vimercate, mandante.

La fornitura si intende comprensiva di trasporto con mezzi idonei al luogo presso il quale dovrà essere effettuata la consegna, che dovrà avvenire presso i luoghi indicati dalla stazione appaltante, nei locali e piani indicati, la rimozione e lo smaltimento degli imballaggi secondo la normativa vigente.

L'aggiudicatario si impegna a fornire, per tutta la durata dell'appalto, esattamente gli articoli offerti in sede di gara nei relativi imballaggi, ai prezzi indicati nell'offerta economica e ad eseguire la prestazione nei termini e con le modalità specificate nel presente capitolato d'appalto.

Le quantità per singolo articolo saranno quelle di volta in volta indicate dall'Amministrazione sulla base delle esigenze dei servizi delle decisioni in merito alle priorità individuate dall'Amministrazione stessa, tenuto conto dei prezzi di aggiudicazione e dell'importo finanziato del contratto.

Le quantità indicate per ogni articolo negli schemi predisposti per la presentazione dell'offerta economica, sono infatti puramente indicative. I quantitativi indicati per ciascun prodotto non sono pertanto in alcun modo vincolanti per la stazione Appaltante. Resta inteso che gli imballaggi dovranno essere conformi al quantitativo singolo richiesto. La presente fornitura svolta in forma aggregata su apposito mandato dell'ASST di Vimercate origina distinti rapporti contrattuali.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente procedura di gara, espletata interamente in modalità telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel messa a disposizione dall'Agenzia Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia, sarà disciplinata dalla "lex specialis" di gara (Regolamento di gara, CSA e relativi Allegati) e dall'attuale normativa vigente:

- Legge Regionale n. 33/2007;
- D. Lgs. 50/2016.;
- D.lgs. n. 82/2005 come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 235/2010;
- DGR X/818 del 25.10.2013;
- Legge n. 190/2012;
- Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali ex DGR n. X/1299/2014;
- Codice Etico Aziendale;
- Codice di comportamento;
- Disposizioni contenute nel Codice Civile.

ART. 3 - REQUISITI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il fornitore è tenuto all'esecuzione del servizio oggetto del contratto nel rispetto della vigente normativa in materia.

L'aggiudicatario assicura la fornitura puntuale di tutto quanto stabilito nel Capitolato Speciale.



Nel corso dell'esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell'ASST. Egli deve eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

Il contratto avrà durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto ed alla scadenza non sarà automaticamente rinnovato.

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto, alle medesime condizioni normo-economiche che verranno fissate dalla presente procedura concorsuale, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara e dell'aggiudicazione del nuovo servizio, ai sensi dell'art 106, comma 11, del DLgs 50/2016.

L'importo triennale a base d'asta per il servizio richiesto è:

per il lotto 1 pari ad € 99.767,40 IVA esclusa

per il lotto 2 pari ad € 63.630,00 IVA esclusa

Per la fornitura di che trattasi, non si riscontrano rischi d'interferenza. I relativi costi sono pertanto pari ad €. zero.

ART. 5 – DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

La tipologia dei prodotti e le quantità sono dettagliatamente di seguito descritti:

lotto 1 ASST Pavia

Descrizione	Unità Misura	Quantità triennale	Totale € triennale
Bracciale di identificazione adulti – colore bianco <ul style="list-style-type: none"> • materiale atossico, morbido, impermeabile, • chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, • privo di angoli acuti e sporgenze, • dotato di zona per l'applicazione di etichetta adesiva (dimensioni 5x3) e dotato di protezione della stessa a mezzo di copertura trasparente impermeabile. La zona relativa all'applicazione dell'etichetta non deve consentire l'inserimento del cartoncino 	N.	120.000	24.180
Bracciale di identificazione adulti – colore rosso <ul style="list-style-type: none"> • materiale atossico, morbido, impermeabile, • chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, • privo di angoli acuti e sporgenze, 	N.	360.000	72.540



<ul style="list-style-type: none"> dotato di zona per l'applicazione di etichetta adesiva (dimensioni 5x3) e dotato di protezione della stessa a mezzo di copertura trasparente impermeabile. La zona relativa all'applicazione dell'etichetta non deve consentire l'inserimento del cartoncino 			
Bracciale di identificazione giallo <ul style="list-style-type: none"> materiale atossico, morbido, impermeabile, chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, privo di angoli acuti e sporgenze, dotato di zona per l'applicazione di etichetta adesiva (dimensioni 5x3) e dotato di protezione della stessa a mezzo di copertura trasparente impermeabile. La zona relativa all'applicazione dell'etichetta non deve consentire l'inserimento del cartoncino 	N.	6000	1.185,00
Bracciale di identificazione madre/figlio <ul style="list-style-type: none"> materiale atossico, morbido, impermeabile, chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, privo di angoli acuti e sporgenze, dotato di zona per l'applicazione di etichetta adesiva (dimensioni 5x3) e dotato di protezione della stessa a mezzo di copertura trasparente impermeabile. La zona relativa all'applicazione dell'etichetta non deve consentire l'inserimento del cartoncino 	N.	4.800	1.862,4

Lotto 2 ASST Vimercate:

Descrizione	Unità Misura	Quantità triennale	Totale € triennale
Braccialetto adulto bianco - mm. 25 x 279 circa - stampabile - in rotolo <ul style="list-style-type: none"> materiale atossico, morbido, impermeabile, chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, privo di angoli acuti e sporgenze, dotato di zona trasparente per il posizionamento di etichetta per dati paziente/codice a barre 	N.	330.000	23.100



braccialetto – adulto bianco /strisce rosse - mm. 25 x 279 circa - stampabile - in rotolo <ul style="list-style-type: none"> • materiale atossico, morbido, impermeabile, • chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, • privo di angoli acuti e sporgenze, • dotato di zona trasparente per il posizionamento di etichetta per dati paziente/codice a barre 	N.	570.000	39.900
braccialetto pediatrico bianco - mm. 25 x 180 circa - stampabile - in rotolo <ul style="list-style-type: none"> • materiale atossico, morbido, impermeabile, • chiusura di sicurezza a scatto inamovibile, • privo di angoli acuti e sporgenze, • dotato di zona trasparente per il posizionamento di etichetta per dati paziente/codice a barre 	N.	9.000	630,00

La merce fornita dovrà essere conforme a tutte le norme di legge italiane ed europee vigenti in materia.

Si precisa che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 68 del DLgs 50/2016, saranno ritenute ammissibile le forniture che l'offerente abbia dimostrato essere equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche

ART. 6 – REQUISITI GENERALI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il fornitore è tenuto all'esecuzione della fornitura oggetto del contratto a regola d'arte, secondo la vigente normativa in materia.

L'aggiudicatario assicura la fornitura puntuale di tutto quanto previsto nel Capitolato Speciale.

Nel corso dell'esecuzione, lo stesso deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, con una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica pubblica ed assistenziale delle attività e dei servizi dell'ASST. Egli deve eseguire le obbligazioni derivanti dal contratto a proprio rischio e con carico delle spese di qualsiasi natura, nella quantità e qualità occorrente per tutto il periodo contrattuale, nei tempi e nei luoghi indicati e/o comunicati dalla stazione appaltante.

Il fornitore non può addurre, quale giustificazione della ritardata esecuzione dell'ordine, mancati impegni di propri fornitori, sub fornitori e/o subappaltatori dei quali, pertanto,



resta pienamente responsabile nei confronti dell'ASST per il mancato rispetto dei termini di consegna.

Consegna

Le consegne e i ritiri, dilazionate nel corso del periodo contrattuale, dovranno essere effettuate dalla ditta fornitrice presso i luoghi indicati dalla stazione appaltante, nei locali e piani indicati, la rimozione e lo smaltimento degli imballaggi secondo la normativa vigente, nei termini e nelle quantità di volta in volta segnalate dai magazzini richiedenti e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'ordine inviato dal magazzino richiedente.

La consegna presso i luoghi di utilizzo indicati dall'Azienda si intendono a totale carico della Ditta aggiudicataria e devono essere comprensive di ogni relativo onere e spesa.

In caso di richieste urgenti il fornitore dovrà provvedere non appena ricevuto l'ordine.

Al momento della consegna, la merce deve essere accompagnata da regolare documento di trasporto (D.D.T.), sul quale deve essere obbligatoriamente indicato il numero d'ordine, il codice articolo e il luogo di consegna della merce. Tutte le copie del D.D.T. dovranno essere firmate per ricevuta da un incaricato dell'Azienda, fermo restando che tale firma non impegna l'Azienda, quando non è possibile controllare le merci al momento della consegna.

I prodotti dovranno essere forniti in imballi riportanti all'esterno, in modo chiaro e facilmente leggibile le seguenti indicazioni:

- La marca;
- Il tipo di prodotto.

La Ditta aggiudicataria non potrà per nessun motivo sospendere né il servizio né rifiutarsi di eseguire le disposizioni dell'ASST.

ART. 7- VARIAZIONI NELLA CONSISTENZA DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art 106, comma 12, del DL 50/2016 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Le quantità presunte di fornitura, indicate negli atti di gara o nel contratto, non impegnano l'ASST se non nei limiti del fabbisogno effettivamente occorrente nel corso della vigenza del contratto. Nessun diritto sorge in capo al fornitore in ordine all'eventuale ristoro per mancata ordinazione.

Salvo diversa ed esplicita pattuizione tra le parti, nessun vincolo di esclusività è posto a carico dell'ASST la quale, anche in vigenza del contratto, può rifornirsi liberamente sul mercato dei beni/servizi affidati al fornitore, senza che quest'ultimo possa sollevare obiezioni in merito.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è tenuta:

- ad avvalersi di personale specializzato per le attività poste a suo carico;



- ad attenersi alle direttive che verranno impartite dall'ASST di Pavia e Vimercate nell'intento di non recare intralcio all'attività delle stesse, rispettando il regolamento aziendale circa l'accesso e gli spostamenti all'interno delle aree di lavoro;
- a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, Decreto Legislativo 30.06.2003 n°196, conosciuto come legge sulla Privacy;
- ad essere in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali e tributari;

ART. 9 – CAMPIONATURA

Il concorrente, come da apposita dichiarazione che caricherà sulla piattaforma Sintel nella documentazione amministrativa, si impegna a fornire una confezione originale di vendita (confezionamento primario e secondario cioè confezione integra e completa di scatola) per ciascuno dei prodotti sopraindicati costituenti il lotto di interesse, così come verrà fornita in fase di esecuzione del contratto.

Per quanto riguarda la campionatura richiesta, si precisa che le quantità specificate sono puramente indicative, in quanto l'ASST si riserva la facoltà di variare la quantità richiesta, in aumento o in diminuzione, a seconda delle esigenze che dovessero manifestarsi nel corso della valutazione tecnica per la verifica della corrispondenza dei prodotti offerti ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico.

La campionatura si intende ceduta a titolo gratuito e rimarrà presso l'ASST a prova della qualità e delle caratteristiche degli articoli proposti, qualità e caratteristiche che dovranno strettamente corrispondere per tutta la durata della fornitura a quelle dei campioni presentati.

La campionatura dovrà pervenire tassativamente, **entro il 15 settembre 2016 ore 12.00** data di scadenza della presentazione dell'offerta, presso l'Ospedale civile di Voghera, magazzino economale, via C. Emanuele – 27058 Voghera (PV) e dovrà essere contenuta in un plico recante i riferimenti della ditta concorrente e la dicitura "*Campionatura per l'affidamento della fornitura di bracciali per identificazione*".

La campionatura dovrà essere costituita da minimo n. 5 confezione del prodotto offerto.

La campionatura dovrà possedere lo stesso confezionamento e etichettatura del prodotto che sarà consegnato in caso di aggiudicazione.

Tutta la campionatura dovrà essere corredata di scheda tecnica sulla quale dovrà essere riportata l'esatta denominazione dell'articolo, la ragione sociale della ditta offerente.

ART. 10 - QUALITÀ DELLA PRESTAZIONE

L'esecuzione della fornitura deve presentare il livello qualitativo previsto dagli atti di gara e/o dal contratto. Il fornitore è tenuto a dare esecuzione immediata a tutti quegli accorgimenti, aggiustamenti e/o modificazioni che si rendessero necessari al fine di garantire il livello qualitativo di richiesto.

Il mancato rispetto dei livelli di qualità richiesti giustifica l'applicazione di penali nei confronti del fornitore, costituendo, anche, giusta causa di risoluzione contrattuale a favore dell'ASST e in danno del fornitore.



L'Azienda appaltante è obbligata ad assumere quei comportamenti e a mettere a disposizione del fornitore quanto necessario od utile per una pronta ed efficiente esecuzione della fornitura. In caso contrario, è onere del fornitore effettuare, con raccomandata A.R., l'eventuale messa in mora, in assenza della quale non sarà opponibile all'ASST eccezione di sorta.

ART. 11 – INIZIO DELLA FORNITURA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

La ditta aggiudicataria si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativa la fornitura entro 30 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.

La Ditta aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Regolamento di Gara a carico dell'Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.

Alla ditta dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altra Ditta oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 12 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) dell'Azienda verificherà periodicamente la regolarità della fornitura oggetto del presente appalto alle prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale.

Conformemente a quanto stabilito dall'art 108 , comma 3 e 4, del DLgs 50/2016, quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

Qualora, invece, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In particolare l'Azienda applicherà le seguenti penali:



- Mancato rispetto dei tempi di consegna previsti dal presente Capitolato Speciale, Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- Mancato rispetto di quanto dichiarato nella documentazione tecnica presentata in gara a corredo dell'offerta: Euro 500,00 per ogni contestazione.

In caso di recidiva l'Azienda si riserva la facoltà di applicare a carico dell'aggiudicatario, per ogni inadempienza ulteriore € 500,00.

Resta ferma la risarcibilità dell'eventuale ulteriore danno subito dall'ASST di Pavia.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione (di cui all'art. 15), la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

L'applicazione di tre penalità di cui al precedente comma, autorizza l'ASST a risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto dell'ASST al risarcimento di ogni eventuale danno.

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e del contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'Azienda e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve, che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dalla stazione appaltante che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Sostituzione materiale

Nel caso di rifiuto del fornitore a procedere alla sostituzione del materiale rifiutato al momento della consegna o che risulti difettoso durante l'utilizzo o l'impiego, il Responsabile del Servizio potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere direttamente all'acquisto rivolgendosi al secondo classificato in graduatoria, qualora il prodotto sia idoneo, oppure al libero mercato, di eguali quantità e qualità di merce, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse alla ditta fornitrice, oltre la rifusione di ogni eventuale altra spesa o danno. Allorché le forniture siano state respinte tre volte, anche se non consecutive, l'Azienda avrà il diritto di procedere alla risoluzione del contratto con ogni addebito al fornitore dei maggiori oneri conseguenti all'assegnazione della fornitura ad altra ditta.

Quando la merce fornita, anche se accettata, risultasse non rispondente ai requisiti prescritti, l'Azienda ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà, sugli importi fatturati, una detrazione pari al minor valore che sarà riconosciuto doversi attribuire alla merce stessa.

ART. 13 - CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA

L'affidamento della fornitura avverrà a favore dell'offerta contenente il prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa idoneità delle schede tecniche e della campionatura.



L'Azienda si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta, purché valida, e la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora le condizioni economiche rilevate in sede di gara risultino eccessivamente onerose.

I prezzi determinati all'atto dell'aggiudicazione saranno comprensivi di tutti i costi per la fornitura.

I prezzi determinati in sede di aggiudicazione potranno essere rinegoziati in caso di variazione dell'attività e/o dell'organizzazione del lavoro.

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate e costituiranno, invece, nullità dell'offerta stessa.

Il corrispettivo, determinato in sede di gara, è da intendersi per merce resa franco magazzino dell'ASST, comprensivo di spese di trasporto, imballo e qualsiasi altra spesa od onere derivante dalla fornitura.

ART. 14 – SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Trattandosi di appalto di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dei contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

La Ditta, pertanto, si impegnerà a garantire il servizio.

ART. 15 – GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale (Iva esclusa).

Nel caso di procedura di gara realizzata in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al $10 + 4,55 = 14,55\%$); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari al $10 + 10 + (4,25 \times 2) = 28,50\%$).

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo del 75 per cento dell'importo iniziale. Nei contratti



annuali o di durata superiore, la progressione dello svincolo è a cadenza semestrale, come esposto, a titolo esemplificativo, nella seguente tabella:

progressione mesi	Progressioni in percentuale 12 mesi	Progressioni in percentuale 24 mesi	Progressione in percentuale 36 mesi
6	50	25	16,67
12	100	50	33,33
18		75	50
24		100	66,67
30			75
36			100

Per contratti di durata diversa, la progressione dello svincolo sarà definita di volta in volta o negli atti di gara o dalle parti in sede contrattuale.

A richiesta dell'esecutore del contratto, l'U.O.SD. Gare rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio da effettuarsi, normalmente, entro 90 giorni da detta scadenza.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell' Azienda, opportunamente comunicati al fornitore. Il termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito del fornitore.

La cauzione provvisoria sarà restituita dopo la consegna della cauzione definitiva.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la stazione appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'aggiudicatario, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.



La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

L'aggiudicatario del Servizio dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito www.bancaditalia.it oppure www.ivass.it;
- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'aggiudicatario dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generato, il Tribunale di Pavia.

ART. 16 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

16.1 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art 101 del DLgs 50/2015, il RUP può nominare il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) che avrà il compito di provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione.

Il nominativo del D.E.C. sarà comunicato al Fornitore contestualmente all'aggiudicazione definitiva.

16.2 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore del Servizio in epigrafe è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Il RUP provvederà alla nomina del DEC che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile dell'esecuzione. Nei casi previsti dal capitolato speciale o da altro documento contrattuale, il D.E.C. provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Esecutore.

Il verbale, sottoscritto dal D.E.C. e dall'Aggiudicatario, verrà redatto in duplice copia; copia conforme potrà essere rilasciata all'Esecutore, ove questi lo richieda.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, l'inizio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il D.E.C. provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.



16.3 - LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del contratto, il D.E.C. potrà ordinarne la sospensione, indicando le ragioni e la relativa imputabilità.

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Ricorrendo tali ipotesi, il D.E.C., con l'intervento dell'aggiudicatario del contratto o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'aggiudicatario.

Venute a cessare le cause della sospensione, il D.E.C. redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti. Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dal fornitore.

16.4 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'esecuzione dell'appalto è soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle prescrizioni degli atti di gara. E' fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Tale verifica è avviata entro 20 giorni dall'ultimazione delle singole prestazioni e viene condotta dal D.E.C. oppure da apposita commissione nominata dal DEC.

La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria:

- a) nel caso in cui, stante la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, questa sia possibile solo in corso di esecuzione contrattuale;
- b) nel caso di forniture e servizi continuativi.

La stazione appaltante si riserva comunque, la facoltà di condurre la verifica di conformità in corso di esecuzione, ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

In caso di prolungamento delle operazioni oltre tale termine, verrà trasmessa formale comunicazione all'Esecutore.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri, che l'incaricato della verifica di conformità riterrà necessari.

All'Appaltatore verrà data tempestiva comunicazione del giorno della verifica di conformità, affinché possa intervenire.

Della verifica sarà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti gli interessati.

Sono a carico dell'Esecutore del contratto tutte le operazioni necessarie alla verifica di conformità; pertanto, egli, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione del



soggetto incaricato dall'appaltante tutti i mezzi necessari per l'ottimale svolgimento delle operazioni di verifica.

Nel caso in cui non ottemperi a tali obblighi, il D.E.C. o altro soggetto all'uopo incaricato disporranno che sia provveduto d'ufficio, deducendo le spese sostenute dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

Il D.E.C. o suo delegato, e comunque persona diversa dal responsabile del procedimento, indica se le prestazioni siano o meno collaudabili ovvero, riscontrando difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'Esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Il D.E.C. o suo delegato provvederà al rilascio del certificato di verifica di conformità, nel caso in cui risconterà la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

E' fatta salva la responsabilità dell'Esecutore per eventuali vizi o difetti non verificabili in sede di verifica di conformità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, la stazione appaltante si riserva la facoltà di approvvigionarsi altrove, con spese a totale carico dell'Aggiudicatario che non potrà fare opposizione o sollevare eccezione alcuna sulla modalità di esecuzione e sui beni così acquistati.

Tale disposizione si applica anche per erogazione del servizio in quantità inferiori a quelle ordinate.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'Esecutore, il quale dovrà restituirlo firmato, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento.

Lo stesso potrà, all'atto della firma, aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

ART. 17 – STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI

A seguito della descrizione del servizio di cui all'appalto in argomento e dei rischi di interferenze relativi all'appalto stesso, considerato che:

- le interferenze messe in evidenza possono essere eliminate tramite l'applicazione di misure preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo già descritte nel DUVRI allegato;
- per lo svolgimento della fornitura in questione non sono richiesti particolari apprestamenti di sicurezza necessari ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
- i costi della sicurezza ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenziali sono pari a 0.

I costi della sicurezza potranno variare nel corso della realizzazione dell'appalto. La ditta appaltatrice si impegna a rispettare eventuali aumenti degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali decisi dalla committenza sulla base di eventuali necessità contingenti.

ART. 18 – NORME DI SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria è responsabile nei confronti sia della stazione appaltante sia di terzi della tutela, della sicurezza, dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori.



La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico, per l'ambiente in cui si svolgono i lavori.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare le seguenti norme e successive modificazioni e integrazioni:

- legge 123/2007 recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;
- T.U. D.lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza – prevenzione e protezione dei rischi".

L'Azienda ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, il DUVRI , pubblicato unitamente alla documentazione di gara, indicante le misure atte a eliminare e/o ridurre i rischi di interferenza e le informazioni relative all'emergenza.

Si precisa che tale documento dovrà essere scaricato dal sito Internet aziendale, timbrato e sottoscritto dal Legale rappresentante della ditta concorrente e allegato, pena l'esclusione dalla procedura di gara, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell'offerta, così come esplicitato nel Regolamento di gara cui si rimanda.

L'aggiudicatario, nell'espletamento della fornitura, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel suddetto documento.

Tutte le attività descritte nel presente capitolato verranno svolte dall'Aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dei documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante.

L'Azienda ha effettuato la valutazione delle possibili interferenze e ha concluso che per il contratto in oggetto non esistono interferenze.

I costi per evitare i rischi da interferenza sono pertanto pari a zero.

Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività del Fornitore in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l'obbligo del Fornitore medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

ART. 19 - PRESENTAZIONE FATTURA E MODALITÀ PAGAMENTI

Il fornitore presenterà regolare fattura e i relativi documenti di consegna, vidimati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, a completamento della fornitura con esito positivo delle operazioni di collaudo.

il pagamento sarà effettuato dalla Azienda entro 60 giorni dal ricevimento della fattura. Al fine di individuare la data certa di ricevimento fattura, la trasmissione della stessa può essere effettuata al seguente indirizzo PEC: ragioneria@pec.ospedali.pavia.it .

In caso di ritardo dei pagamenti, il saggio degli eventuali interessi moratori sarà pari, in ragione d'anno, al saggio degli interessi legali stabilito dall'art. 1284 comma 1, del codice civile.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.



La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte del fornitore del presente capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

Ai sensi del D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 18 gennaio 2008, n. 40, attuativo delle disposizioni di cui all'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602, disciplinante i pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le Stazioni Appaltanti, prima di effettuare il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, procedono alla verifica inoltrando, secondo le modalità dell'art. 4 del citato D.M., apposita richiesta alla società Equitalia Servizi S.p.A.

Se tale società comunica che risulta un inadempimento, la richiesta della Stazione Appaltante costituisce segnalazione ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Ai sensi del D.M del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 aprile 2013, n. 55 e ss.mm.ii, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche [...], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica".

In riferimento al suddetto decreto e ss.mm.ii. dal 1 aprile 2015 sarà obbligatorio da parte del fornitore emettere la fattura solamente in formato elettronico e pertanto sarà comunicato alla ditta aggiudicataria la nuova procedura da rispettare.

Si porta a conoscenza, inoltre, che l'Azienda appaltante ha conferito mandato irrevocabile alla società Finlombarda S.p.a. per l'esecuzione dei pagamenti per conto della suddetta Amministrazione.

La società aggiudicataria, pertanto, riceverà il pagamento delle proprie fatture direttamente dalla società Finlombarda S.p.A.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla presente Azienda devono contenere i seguenti elementi specifici (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it):

Denominazione Ente:	Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
Codice Univoco Ufficio:	VPNIOX



Nome dell'Ufficio:	UO_ECONOMICO_FINANZIARIA
Cod. fisc. e Partita Iva	02613080189

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare:

Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;

Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali in particolare sono:

- data e Numero d'Ordine d'Acquisto ovvero Bolla di Servizio (associato a ciascuna riga fattura);
- data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura),
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'Ordine d'Acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono pertanto necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

ART. 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

L'Aggiudicatario, conformemente a quanto previsto dall'art. 3, L. 13.8.2010 n. 136, così come modificata dal D.L. 13.11.2010 n. 187, s'impegna, a pena di nullità assoluta del contratto in oggetto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, saranno comunicati alla Stazione Appaltante, su appositi moduli che saranno consegnati all'aggiudicatario, nella fase di trasmissione di tutta la documentazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata all'Amministrazione Pubblica, entro 7 gg. dall'intervenuta variazione e/o accensione del nuovo conto corrente dedicato ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro 7 gg. dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Si precisa, inoltre, che, sino ad avvenuta comunicazione alla Stazione Appaltante, non è consentito utilizzare il conto stesso per i pagamenti relativi alla commessa pubblica.



Tutti i movimenti finanziari relativi all'esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche – devono essere registrati sui conti correnti dedicati e - salvo quanto previsto dal comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010 - saranno effettuati, esclusivamente, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ai sensi del succitato comma 3, art. 3 della legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:

- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi ovvero quelli riguardanti tributi;
- i pagamenti per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500,00 euro per ciascuna spesa, fermo restando il divieto di impiego del contante;
- i pagamenti relativi ad assicurazioni e fidejussioni stipulate in relazione alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, di cui alle suindicate lett. a), b) e c), devono essere obbligatoriamente documentati e, comunque, effettuati con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie, senza l'indicazione del CIG.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento a tal fine considerati idonei, devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16.1.2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificamente fornito dalla Stazione Appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Gli obblighi inerenti alla tracciabilità, di cui sopra gravano, altresì, a pena di nullità assoluta, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria - fatta salva l'applicazione delle sanzioni ex art. 6 della L. n. 136/2010 e s.m.i. - ad informare immediatamente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia, ove ha sede la Stazione Appaltante o l'Amministrazione concedente.

La Stazione Appaltante verifica che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia inserita - a pena di nullità assoluta - un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.



ART. 21 – DURC – DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze, e l'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, esplicitamente dispone che *“Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”*.

La regolarità contributiva è dunque un requisito indispensabile sia per la stipulazione del contratto, che per la stessa partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, di conseguenza, l'Aggiudicatario deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda, e conservare tale regolarità non solo per tutto lo svolgimento della procedura di gara, pena l'esclusione, ma anche durante l'esecuzione della fornitura.

La Stazione Appaltante, in caso di irregolarità riscontrate durante l'esecuzione della fornitura, sospenderà i pagamenti delle fatture successive a quella per la quale è stata chiesta la regolarità contributiva e chiederà all'Aggiudicatario la regolarizzazione della sua posizione entro 90 giorni pena la rescissione del contratto.

ART. 22 - RISOLUZIONE E DISDETTA DEL CONTRATTO

L'ASST di Pavia può richiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile, tenendo indenne l'Aggiudicatario dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni;
- b) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico; in tal caso l'ASST sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite alle tariffe di rimborso del Contratto;
- c) in caso di grave negligenza e di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura, ove siano state applicate almeno 3 penalità, a meno che la gravità



dell'inadempimento non sia tale da configurare, di per sé, giusta causa di risoluzione;

- d) quando a carico dell'Aggiudicatario sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato per frode, o per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, o per delitti finanziari;
- e) in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento e di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto non autorizzato;
- g) inadempimento degli oneri ed obblighi previsti a carico dell'Aggiudicatario in favore dei propri dipendenti;

Ove la stazione appaltante ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dalla lettera c) alla lettera g) dovrà contestarle per iscritto al fornitore, con la prefissione di un termine non inferiore a 20 giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine l'ASST adotterà le determinazioni ritenute opportune.

Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione del contratto, il fornitore – ad eccezione delle ipotesi di cui alle lett. a) e b) - oltre a incorrere nell'immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuto al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l'ASST dovesse affrontare per il rimanente periodo contrattuale.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato Speciale, si fa riferimento alla normativa vigente con particolare riferimento agli artt. 1453 e seguenti del codice civile.

Qualora la ditta Aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, l'ASST tratterrà senz'altro a titolo di penale il deposito cauzionale ed addebiterà inoltre le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione dell'appalto ad altro fornitore.

L'Aggiudicatario sarà comunque tenuto ad effettuare una comunicazione a mezzo raccomandata A/R alla stazione appaltante e la disdetta avrà effetto decorsi 6 mesi dal ricevimento della stessa.

ART. 23 - CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere al subappalto delle prestazioni riferite a servizi e forniture – fermo restando le vigenti disposizioni disciplinanti particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto – sino al 30% dell'importo complessivo del contratto.

Quanto sopra alle seguenti condizioni:

- l'aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione del servizio o parte del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo (art. 105, comma 4, punto b D.Lgs, n.50/2016);
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del DLgs 50/2016 (art 105, comma 4 punto c DLgs 50/2016);



- l'aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l'Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione:
 - della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 105, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016);
 - dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
 - insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. L'Azienda verificherà che anche in campo al subappaltatore non incorrano i divieti di cui al D.lgs. 159/2011.

L' affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (art. 105, comma 18 del DLgs 50/2016).

Il fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al venti per cento (art. 105, comma 14 D. Lgs n. 50/2016).

L'appaltante provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all'aggiudicatario del contratto fatta eccezione l'ipotesi in cui:

- il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente

La stazione appaltante provvederà al pagamento all'aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest'ultimo, della documentazione attestante che l'effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore in relazione alla fornitura affidata, sono stati correttamente eseguiti (art., 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L'azienda appaltante potrà sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all'esibizione della predetta documentazione; tale



situazione interrompe i termini per il pagamento, di cui all'art. 19 del presente Capitolato Speciale.

L'esecuzione delle prestazioni affidata in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, DLgs 50/2016).

ART. 23-BIS – INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI INADEMPIENZA RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA DELL'ESECUTORE E DEL SUB APPALTATORE.

L'A SST di Pavia, in ossequio a quanto disposto dall'art. 21 del D.L. n.5/2012, che statuisce la responsabilità solidale del committente datore di lavoro con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, per la corresponsione ai lavoratori dei trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, tratterà le somme dovute all'appaltatore o eventualmente al subappaltatore, in caso di inadempimento degli obblighi retributivi e contributivi.

In particolare, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del DLgs 50/2016, inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Decorso inutilmente il suddetto termine e ove non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine assegnato, la Stazione Appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nei casi in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli art. 105 del DLgs 50/2016.

Nel caso in cui l'imprenditore inadempiente dovesse formulare formale contestazione nei termini previsti, il responsabile del procedimento dovrà inoltrare le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti (art 105, comma 11, del DLgs 50/2016).

ART. 24 - FALLIMENTO, LIQUIDAZIONE COATTA O CONCORDATO PREVENTIVO DEL FORNITORE

Nel caso di fallimento di liquidazione coatta e concordato preventivo, la stazione appaltante, conformemente a quanto stabilito dall'art 110 del DLgs 50/2016, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione del contratto già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.



In ogni caso l'Ente si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del DLgs 50/2016.

ART. 25 – DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL FORNITORE

Qualora l'appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, l'Azienda appaltante tratterà senz'altro, a titolo di penale, il deposito cauzionale ed addebiterà, inoltre, le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 26- OBBLIGHI DI INFORMAZIONE AI SENSI DELL'ART. 26 D.LGS. 81/2008

Al fine di consentire lo scambio di informazioni necessarie all'adozione delle cautele e misure preventive adeguate ai rischi presenti presso la sede interessata all'appalto o introdotte dal fornitore, all'atto della formalizzazione dell'incarico l'ASST comunica tutte le informazioni relative alla potenziale esposizione per il personale del fornitore a fattori di rischio propri della realtà dell'ASST ed alle misure eventuali di prevenzione e protezione da adottare; nel contempo il fornitore deve comunicare per iscritto all'ASST quali siano i rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene svolta la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi, oltre al nominativo e recapito del proprio Responsabile di Prevenzione e Protezione.

Tale somma non è soggetta a ribasso e dovrà essere utilizzata dalla ditta Aggiudicataria per adottare gli accorgimenti necessari al fine di ridurre i rischi da interferenza.

Per tutti i rimanenti aspetti in materia di sicurezza sul lavoro si fa riferimento al D. Lgs. 81/2008.

ART. 27 - CLAUSOLA LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITÀ D'ECCEZIONI

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c. eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente capitolato, dagli atti di gara e dal contratto.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta all'ASST e devono essere adeguatamente motivate.

Le riserve che siano state presentate nei modi sopra indicati, saranno prese in esame dall'ASST che emanerà gli opportuni provvedimenti.

ART. 28 – TERMINI E COMMUNICAZIONI

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente Capitolato e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'Amministrazione della costituzione in mora dell'Impresa, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3), del Codice Civile.

ART. 29 – DIRITTO DI RECESSO



La stazione appaltante potrà recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti rinunciando l'appaltatore, ora per allora, ad ogni ulteriore pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da un preavviso scritto all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o forniture ed effettua la verifica della regolarità dei servizi e delle forniture.

Il contratto, dunque, si risolve dopo 20 giorni dalla comunicazione che l'ASST intende avvalersi della clausola di recesso concordata, ai sensi dell' art 109 del DLgs 50/2016 e dell' art. 1373 c.c..

ART. 30 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E' altresì facoltà dell'Amministrazione Appaltante verificare la congruità economica del contratto, nell'eventualità in cui la Consip o la Centrale Regionale Acquisti della Regione Lombardia dovessero stipulare convenzione per il medesimo oggetto del contratto in parola e recedere unilateralmente dal contratto, ove l'aggiudicatario non sia in condizioni di migliorare il corrispettivo richiesto, rispetto alle quotazioni Consip o Centrale Regionale Acquisti.

Ove la stazione appaltante ritenesse di avvalersi di tale facoltà, il recesso avverrà entro 60 gg. dalla relativa formale comunicazione.

A tale recesso il fornitore non potrà frapporre eccezioni di sorta né avanzare alcuna pretesa o richiesta risarcitoria.

Inoltre, relativamente alla fornitura oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel corso del periodo contrattuale:

- di estendere l'appalto a favore degli altri Presidi Ospedalieri dell'A.O., dandone preavviso all'Appaltatore con almeno sessanta giorni di anticipo;
- di sospendere o ridurre la fornitura appaltata- dandone preavviso all'Assuntore con almeno 30 giorni di anticipo - presso l'Amministrazione della struttura ospedaliera o altre sedi per effetto di modifiche organizzative della Stazione Appaltante dovute a diverse esigenze o a norme di leggi, di regolamenti o disposizioni nazionali o regionali;

ART. 31 – ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti, il diniego/esclusione e il differimento dell'accesso delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, sono disciplinati dall' art 53 del DLgs 50/2016 e dagli artt. 22 e ss della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii..

L'accesso agli atti è differito nei casi espressamente contemplati dall'art. 53 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 53 comma 5, del citato Decreto Legislativo, sono esclusi dal diritto di accesso e ogni forma di divulgazione le informazioni relative:

- alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;



- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a), è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.

Pertanto, qualora un concorrente intenda opporsi alle richieste di altri concorrenti di accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica ovvero alle giustificazioni di prezzo, in quanto coperte da segreti tecnici o commerciali, dovrà prima segnalarlo con dichiarazione, rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, nella busta contenente la Documentazione Amministrativa e, successivamente, nella busta contenente la Documentazione Tecnica di cui al Disciplinare di Gara, ovvero nella documentazione relativa alle giustificazioni del prezzo, dovrà precisare analiticamente, quali sono le informazioni riservate che costituiscono segreto tecnico o commerciale, comprovando e indicando anche le specifiche motivazioni della sussistenza di tali segreti.

In mancanza di presentazione di tale dichiarazione e della relativa documentazione, l'ASST consentirà ai concorrenti che lo richiedono, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica.

L'accesso agli atti della procedura in oggetto è consentito **entro 10 giorni** lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, mediante visione ed estrazione di copia, previo pagamento delle spese di riproduzione e/o di spedizione, con spese a carico del richiedente.

Fatti salvi i provvedimenti di esclusione e differimento adottati ai sensi dell'art. 53 del su menzionato Decreto Legislativo, la richiesta di accesso agli atti in corso di gara potrà essere esercitata con formale istanza all'UOSD Gare che valuterà l'opportunità o meno di autorizzare o meno o differire la richiesta.

Si precisa, infine che, ai sensi della già citata Legge 241/1990 e ss.mm.ii., verrà data comunicazione dell'accoglimento dell'istanza di accesso agli atti alle ditte contro interessate.

ART 32- CLAUSOLA T&T – TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

L'aggiudicatario del contratto, nonché le filiere e i subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e dall'art. 17 della legge 55/1990. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme, saranno applicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto e almeno fino al collaudo definitivo dello stesso. La mancata trasmissione

delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà soggetta all'applicazione di penali o sanzioni secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità".



L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 3 della L. 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contratti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità

ART. 33 – CODICE ETICO E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'operatore economico, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna:

- 1) ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel Codice Etico-Comportamentale adottati dall'ASST di Pavia pubblicato sul sito aziendale;
- 2) a rispettare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. 30 gennaio 2014, n. X/1299 - Allegato 13 al presente disciplinare.

Ciascun operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice Etico e del Codice di comportamento aziendali e del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1546 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire.

ART. 34 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Aggiudicatario.

Inoltre, come disposto dall'art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della DLgs 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ART. 35 - FORME COLLETTIVE D'ACQUISTO.

Conformemente a quanto stabilito dalle linee di indirizzo di Regione Lombardia 29 dicembre 2015 X/4702, le unioni formalizzate ed i Consorzi di Aziende Ospedaliere/I.R.C.C.S. e di A.S.L. oggi esistenti sono riviste alla luce della costituzione delle nuove A.T.S. e A.S.S.T. con l'obiettivo di rendere coerente il processo di acquisto con ARCA S.p.a. Centrale d'acquisto regionale e a livello di territorio omogeneo. Le unioni d'acquisto sono ridefinite dall' allegato 18 "Nuove Unioni di Acquisto" della suddetta DGR.

ASST che fanno parte del nuovo consorzio "ATS Brianza – Pavia" come sopra individuato sono:

- ASST di Pavia;
- ASST di Monza;
- ASST di Vimercate;
- ASST di Lecco;



- IRCCS San Matteo

L'accordo consente agli Enti firmatari di chiedere ai soggetti che, a seguito della presente procedura, saranno dichiarati aggiudicatari, l'estensione del contratto alle condizioni tecnico-organizzative definite dalla procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST interessate all'appalto.

Pertanto, ai soggetti individuati come idonei potrà essere chiesto di estendere il servizio anche ad una o più delle Aziende più avanti indicate, fino al raggiungimento di un massimo del 100% (cento per cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione del presente appalto.

Per il resto, fatte salve le eventuali migliorie economiche, questa Stazione Appaltante resterà estranea in ordine ai patti che si stabiliranno tra fornitore ed Azienda Ospedaliera cui viene esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

Il fornitore non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

ART. 36 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal rapporto di fornitura, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Pavia, e di escludere, pertanto, l'eventuale giudizio al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia a quanto previsto dalla restante documentazione di gara, dal Codice Civile, dal D.Lgs. 50/2016, e da tutte le altre norme comunitarie, statali e regionali che comunque abbiano attinenza con l'appalto in oggetto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate nel corso dell'esecuzione del contratto.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)

Per specifica accettazione degli articoli da 1 a 37 del presente Capitolato Speciale anche ai fini di cui all'art. 1341 del C.C.

(firma del Legale Rappresentante della Ditta)
